



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 55 del 26/09/2017

OGGETTO :

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - D.L.gs. 19.8.2016, n.175, ART.24, INTEGRATO DAL D.Lgs. 16.06.2017, n.100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN SOCIETA' E INDIVIDUAZIONE DI PARTECIPAZIONE DA ALIENARE.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **ventisei settembre duemiladiciassette** alle ore **18** e minuti **40** , in seduta PUBBLICA e sessione ORDINARIA , in adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO	PRESIDENTE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	SINDACO	X	
CALIGIURI MARIO	CONSIGLIERE	X	
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE		X
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE		X
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
CHIODO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
CHIODO MICHELE	CONSIGLIERE	X	
CAVALIERI SIMONA	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
	Totale	11	2

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si da atto che il consigliere Rubbettino si allontana dall'aula in quanto parte interessata. Pertanto, i consiglieri presenti risultano essere n. 11.

Il **Sindaco** espone l'argomento dando lettura della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco;

Premesso che:

- nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 75 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", di cui al citato art. 24;
- per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

Visto che:

- l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a quanto indicato agli artt. 4, 5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20 (commi 1 e 2);
- la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P.;

Rilevato che entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1, dell'art. 24 del T.U.S.P.P., il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato:

- che ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;
- altresì, che le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificata la modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto:

- delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

- dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, si ritiene opportuno e necessario confermare il mantenimento delle quote di partecipazioni nelle seguenti società, in quanto posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali:

A) Lamezia Multiservizi S.p.A. a totale partecipazione pubblica, con sede in Lamezia Terme (CZ) – Via della Vittoria, s.n.c.: quota posseduta 0,23 %;

B) Consorzio Asmenet scarl, con sede in Lamezia Terme (CZ), a totale partecipazione pubblica: quota posseduta 0,38%;

C) ASI CAT s.r.l., con sede legale in Lamezia Terme – Zona Industriale – Area “Benedetto XVI”.

D) Lamezia Europa S.p.A., con sede in Lamezia Terme - Zona Industriale ex SIR;

Atteso che, pur presenti, non vanno computate nella ricognizione delle partecipazioni:

- il **PIT 14** costituisce un Piano Integrato Territoriale ex art. 34 del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e, come tale, non va censito ai fini di cui alla presente deliberazione (non comportando peraltro alcun costo associativo per l'Ente);
- la **Fondazione Rubbettino** - con sede legale a Cosenza in Via Riccardo Misasi n. 125 - del pari, avendo carattere privatistico, non è soggetta alla razionalizzazione di cui al presente atto, non comportando alcun onere a carico dell'Ente e non avendo una struttura societaria o consortile.

Dato atto, pertanto, che non vi sono partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 27/5/2015 ad oggetto: “Articolo 1, comma 611, Legge n. 190/2014. Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Soveria Mannelli”;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti espressi per alzata di mano, n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti: Pascuzzi Giuseppe, Chiodo Michele, Cavalieri Simona, D'Arrò Alberto;

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.
- Di confermare il mantenimento delle quote di partecipazioni nelle seguenti società, in quanto posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali, di cui alla deliberazione consiliare n. 8 del 27/5/2015:
 - Lamezia Multiservizi S.p.A., a totale partecipazione pubblica, con sede in Lamezia Terme (CZ) – Via della Vittoria, s.n.c.: quota posseduta 0,23 %;
 - Consorzio Asmenet scarl, con sede in Lamezia Terme (CZ), a totale partecipazione pubblica: quota posseduta 0,38%;
 - ASI CAT s.r.l., con sede legale in Lamezia Terme – Zona Industriale – Area “Benedetto XVI”.
 - Lamezia Europa S.p.A., con sede in Lamezia Terme - Zona Industriale ex SIR.
- Di dare atto che:
 - il **PIT 14** costituisce un Piano Integrato Territoriale ex art. 34 del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e, come tale, non va censito ai fini di cui alla presente deliberazione (non comportando peraltro alcun costo associativo per l'Ente);
 - la **Fondazione Rubbettino** - con sede legale a Cosenza in Via Riccardo Misasi n. 125 - del pari, avendo carattere privatistico, non è soggetta alla razionalizzazione di cui al presente atto, non comportando alcun onere a carico dell'Ente e non avendo una struttura societaria o consortile.
- Di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

5. Di disporre che l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D. L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.
6. Con successiva votazione espressa, peralzata di mano, n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti: Pascuzzi Giuseppe, Chiodo Michele, Cavalieri Simona, D'Arrò Alberto, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 26/09/2017

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 AREA FINANZIARIA Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi, dal **30/10/2017** al **13/11/2017**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **30/10/2017**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **30/10/2017**; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/10/2017 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **30/10/2017**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI